



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO PROVINCIA DI SALERNO

ORDINANZA DEL 09/03/2020

Oggetto: ordinanza sindacale per contrastare la diffusione del covid-19 (coronavirus) sul territorio comunale

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative al decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia" e "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 6 e 7 del 6 marzo 2020 e n. 8 dell'8 marzo 2020;

Vista la nota dell'Arcivescovo Metropolitana di Salerno, Campagna, Acerno dell'8 marzo 2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

Visti:

l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

a tutti gli individui che hanno fatto ingresso o faranno ingresso nel Comune di Castel San Giorgio con decorrenza dalla data del 7 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia:

- di comunicare tale circostanza al Comune (Polizia Locale, esclusivamente per via telefonica allo 0813235270 – 0813235271) comprensiva dei dati del nucleo familiare raggiunto, ed al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto di quanto sopra riportato è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

INFORMA CHE

1. I concessionari di servizio di trasporto locale (ferroviario, autostradale) sono obbligati ad acquisire e mettere a disposizione delle forze dell'ordine, del Comune di Castel San Giorgio e dell'ASL, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia;

2. sono sospese le attività di palestre, piscine e centri benessere con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020;
3. sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
4. sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
5. sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
6. sono sospese le aperture dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
7. l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
8. sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
9. sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formativa a distanza;
10. sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
11. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; sono consentite le attività svolte all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti i casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
12. i centri di riabilitazione per soggetti disabili hanno la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta del tutore o legale rappresentante, senza che ciò comporti decadenza del diritto alla prestazione;
13. è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale d'attesa dei dipartimenti di emergenze e accettazione del pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
14. l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,

autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

15. le attività di ristorazione e bar potranno continuare ad avere svolgimento a condizione che i gestori osservino l'obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
16. si raccomanda ai gestori degli esercizi commerciali diversi da quelli sopra indicati, ubicati sia all'aperto che al chiuso, di garantire l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
17. gli esercizi di cui al punto precedente sono invitati ad affiggere al loro interno il decalogo di cui all'allegato A alla presente ordinanza;
18. a decorrere dalla data odierna, tutte le informazioni inerenti la prevenzione del contagio da COVID-19 saranno pubblicate anche sulla sezione del sito web dell'Amministrazione Comunale dedicata al Coronavirus;

RACCOMANDA

1. a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora, fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
2. ai soggetti con sintomatologia di infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
3. di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
4. alle attività artigianali, quali fisioterapisti, barbieri, parrucchieri, estetisti, di organizzare l'accesso della clientela attraverso prenotazione, onde evitare assembramenti negli spazi di attesa;
5. agli esercizi commerciali diversi da quelli precedentemente citati, all'aperto o al chiuso, l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
6. a tutti i titolari e gestori di esercizi pubblici commerciali e/o artigianali aperti al pubblico, uffici privati aperti al pubblico, uffici postali, stazioni ferroviarie, caserme dei carabinieri, edifici di culto, circoli ricreativi, ambulatori medici ed ogni altro luogo privato aperto al pubblico, qualora non vi abbiano ancora provveduto, di provvedere alla disinfezione dei locali, così come previsto dalla circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;
7. alle associazioni presenti sul territorio comunale, ad eccezione di quelle impegnate nei servizi di pubblica utilità e di assistenza, di sospendere le attività interne al fine di evitare

assembramenti;

8. ai datori di lavoro, qualora sia possibile, di favorire forme di telelavoro o di smart working o, in mancanza, di consentire la fruizione di periodi di congedo ordinario o ferie;
9. alle aziende di trasporto pubblico o privato, anche a lunga percorrenza, di adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

ORDINA

la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali fino al 3 aprile 2020, con la sola esclusione di quelli che rendono servizi pubblici essenziali ed indifferibili.

- Sono servizi essenziali ed indifferibili:

le dichiarazioni di nascita e morte, le pubblicazioni di matrimonio, i matrimoni civili, il rilascio di carte di identità, il rilascio di attestazioni non autocertificabili.

Per i servizi di cui al presente punto è raccomandata la fruizione mediante prenotazione al n. di telefono 0915163260 nonché mediante le ulteriori modalità di prenotazione informatica rese note dai responsabili dei Servizi.

Stante la natura essenziale di tali servizi, sarà possibile l'accesso anche alle persone non prenotate in caso di non contemporanea presenza di prenotati presso gli uffici e subordinatamente alla preventiva evasione delle richieste dei soggetti muniti di prenotazione. In ogni caso dovrà essere garantito l'accesso a un numero di persone non superiori ad uno per volta.

Con riferimento alla formazione di atti dello stato civile e al rilascio di atti e certificazioni anagrafiche sarà consentito l'accesso alle sole parti necessarie (sposi e testimoni per il matrimonio, nubendi per le promesse, ecc).

- In relazione a tutti gli altri servizi, qualificati come non essenziali, l'accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti preventivamente prenotati. Ai fini della prenotazione si forniscono i seguenti recapiti telefonici:

Staff politico: 0815163225;

Segreteria Generale: 0815163209/1;

Protocollo: 0815163219;

Avvocatura Civica: 0815163205;

SUAP: 0815163215;

Ragioneria: 0815163281;

Polizia Locale: 0815163270/1;

Edilizia Privata: 0815163221;

Lavori pubblici: 0815163227;

Patrimonio e Manutenzione: 0815163204;

Sistemi informativi e servizi alla persona: 0815163252;

Fiscalità locale e tributi: 0815163279.

Tutte le comunicazioni indirizzate al protocollo dell'Ente dovranno essere inoltrate a mezzo strumento informatico (PEC), essendo consentita, solo in caso di comprovata impossibilità, la presentazione cartacea.

DISPONE ALTRESÌ

la sospensione del mercato settimanale fino al 03/04/2020.

Il presente atto, immediatamente esecutivo, va affisso all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale nell'apposita sezione "Coronavirus" – ai fini di pubblica conoscenza; va notificato a tutti i Responsabili di settore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla residenza municipale, li 09/03/2020


Il Sindaco
Avv. Paola Lanzara